

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



PROVVEDIMENTO

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

“UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica”

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

n.419

del 24-11-2021

O G G E T T O

Noleggio automedica: affidamento servizio

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 464

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/464

Il Responsabile della Sezione “Servizi alberghieri e beni economici” dell’UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“con nota del 03/11/2021 il Direttore f.f. della DMO di Arzignano ha segnalato l’esigenza di attivare urgentemente un’auto medica almeno nel presidio ospedaliero di Arzignano, per una migliore gestione delle urgenze sul territorio come da indicazioni regionali;

è già programmato l’acquisto di n° 4 automediche, come da Delibera n° 1823 del 19/10/2021, che avranno la seguente destinazione:

- n° 1 per Pronto Soccorso di Noventa Vicentina
- n° 1 per Pronto Soccorso di Arzignano
- n° 1 Pronto Soccorso di Valdagno
- n° 1 Automedica di backup per i PPSS dei succitati Ospedali

la RTI SOL/OLMEDO, affidataria della commessa suindicata, derivante da gara regionale, informa che i nuovi mezzi non saranno disponibili prima di 300 giorni e pertanto i tempi di consegna di detti veicoli non sono compatibili con l’immediata esigenza di disporre di almeno una automedica per il Distretto Ovest;

le condizioni di fornitura delle nuove auto mediche prevedrebbero, secondo i documenti di gara regionale, la consegna dei mezzi entro 120 giorni dall’affidamento della commessa. Tuttavia la carenza a livello mondiale di materie prime, ed in particolare dei semiconduttori indispensabili per la produzione delle parti elettroniche dei veicoli, sta determinando gravi ritardi per tutti i produttori di automezzi;

per tale motivo, come nel caso di specie, i rivenditori non riescono ad onorare gli impegni contrattuali per evidenti cause di forza maggiore, e ciò esclude quindi anche la possibilità di applicare le penali previste dagli atti di gara;

la società mandante della succitata RTI aggiudicataria della gara regionale, ovvero la Ditta Olmedo spa, ha comunicato di avere la disponibilità di due automediche a noleggio, a fronte di un canone mensile di € 1.300,00 + IVA ciascuna, successivamente migliorato in € 1.100,00 + IVA;

da una ulteriore indagine di mercato è stata rilevata la disponibilità immediata di una automedica a noleggio presso la Ditta Mariani F.lli, a fronte di un canone mensile di € 1.150,00 + IVA;

la medesima Ditta, a cui è stata chiesta una miglioria sul preventivo, ha confermato le quotazioni originarie, inserendo tuttavia, a titolo gratuito, l’installazione di un inverter e la predisposizione della relativa impiantistica per un valore di mercato di circa € 500,00, al fine garantire il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali con tensione a 220 volts;

le quotazioni risultano entrambe congrue e in linea con i prezzi di mercato;

il Direttore del SUEM 118 ha comunicato che la scelta ricade sulla proposta presentata dalla Ditta Mariani F.lli vista la miglior efficienza del mezzo proposto, maggiormente rispondente alla normativa di riferimento regionale;

ciò premesso si propone di stipulare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. A del D.Lgs.vo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, un contratto di noleggio per 12 mesi con la Ditta Mariani F.lli, con riserva di risoluzione anticipata, per n° 1 automedica da destinare al Distretto Ovest, a fronte di una spesa complessiva di € 13.800,00 + IVA.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; in base al D.LGS. 50/2016, art. 36 comma 2 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25/07/2018

IL DIRETTORE DELL'UOC
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DISPONE

1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui espressamente richiamato;
2. di stipulare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. A del D.Lgs.vo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni un contratto di noleggio per 12 mesi con la Ditta Mariani F.lli, con riserva di risoluzione anticipata, per n° 1 automedica da destinare al Distretto Ovest, a fronte di una spesa complessiva di € 13.800,00 + IVA;
3. di dare atto che la spesa complessiva conseguente all'adozione del presente atto, pari ad € 13.800,00 + IVA, pari a € 3.036,00, per un totale complessivo di € 16.836,00 IVA inclusa ,sarà a carico, dei seguenti bilanci di esercizio:
 - 2021 € 1.403,00
 - 2022 € 15.433,00sul conto 5605000020 con CDEL 21BP0464R0;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Il presente atto è firmato digitalmente da

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 25-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 25-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI